

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 5-5459

**LR 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione di comuni montani Valchiusella (TO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che con D.G.R. n. 54-3665 del 30/07/2021, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012, sono state individuate, con contestuale revoca della D.G.R. 8-1141 del 9 marzo 2015, le nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e relativi criteri, tenendo conto dell'avanzato livello raggiunto dall'associazionismo piemontese e delle novità in materia di gestione associata introdotte dalla Legge 56/2014, in parte già recepita dall'antecedente disciplina delle deroghe, stabilendo, in particolare, che:

- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e che l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative del Piemonte è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
- la deroga è richiesta anche nel caso in cui la sussistenza del requisito demografico della forma associativa già inserita nella Carta delle Forme Associate del Piemonte viene a mancare per calo demografico e supera la percentuale di tolleranza, individuata nel 10% rispetto al limite minimo demografico, come nel caso de quo dell'Unione di comuni montani Valchiusella la cui popolazione è pari a 2632 (rilevazione ISTAT al 31/12/2020) quindi inferiore al limite dei 3000 abitanti e della soglia di tolleranza prevista; l'indice demografico preso in considerazione è quello del penultimo anno precedente l'istruttoria finalizzata all'aggiornamento della Carta delle Forme Associate del Piemonte, in analogia a quanto disposto dall'art 7, LR 11/2012 per le nuove proposte aggregative.

Preso atto che l'Unione di comuni montani Valchiusella ha trasmesso alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici" formale istanza di deroga (protocollo di ricevimento n. 21216 del 07/07/2022) finalizzata al mantenimento dell'iscrizione nella Carta delle Forme associative per il venir meno del requisito demografico di cui alla fattispecie dell'art 2, lettera c) dell'allegato A della DGR 54-3665 del 30/7/2021.

Dato atto che l'istanza risulta completa della documentazione necessaria a dimostrare l'invarianza del progetto aggregativo e che l'istruttoria condotta dalla suddetta Direzione consente di accogliere la domanda di deroga in quanto coerente con i criteri stabiliti per tale fattispecie e compatibile con i requisiti richiesti dalla LR 11/2012, in virtù del fatto che le fattispecie ed i criteri enunciati consentono di derogare ad uno dei requisiti legali per la gestione associata, ovvero nel caso di specie, al limite minimo di abitanti e della soglia di tolleranza prevista, venuto meno per calo demografico.

Vista la D.G.R. n. 54-3665 del 30/7/2021. "L. 56/2014, LR 11/2012, LR 14/2019. Nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e approvazione dei criteri per il rilascio della deroga. Revoca della D.G.R. 8-1141 del 9/6/2015. Integrazione alla D.G.R. 5-3489 del 20/6/2016 di individuazione dei termini dei procedimenti";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

vista la L.R. 28 settembre 2012, n.11 e s.m.i.;

vista la L.R. 5 aprile 2019, n.14.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012:

- di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione di comuni montani Valchiusella (TO), di durata triennale;
- di stabilire che l'Unione di comuni montani Valchiusella (TO) mantiene l'iscrizione senza soluzione di continuità nella vigente Carta delle Forme Associative;
- di stabilire che, per le finalità di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, l'Unione di comuni montani Valchiusella (TO) è tenuta, entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento, a produrre alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia della gestione, oltre che l'adozione di ogni altra misura finalizzata al raggiungimento dell'ambito ottimale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22.

(omissis)